



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n. 188 del 4 novembre 2015

PREC 37/15/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Elettro Installazioni Sarde S.r.l. e da SICO Installazioni di Tullio Cocco – Procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT” presso il Presidio Ospedaliero G. Brotzu in Cagliari – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 1.957.691,11 – S.A.: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” (CA)

Interesse concreto alla presentazione dell'istanza di precontenzioso – Censure avverso i prezzi unitari posti a base d'asta

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento è inammissibile, per carenza di interesse concreto, l'istanza di precontenzioso presentata dalla ditta che non abbia partecipato alla procedura di gara e che contesti vizi di illegittimità concernenti i prezzi unitari posti a base d'asta, tali vizi non essendo idonei a precludere la partecipazione alla procedura né la presentazione di un'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

Art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 16638/2014 e l'istanza prot. n. 96050/2014 presentate rispettivamente da Elettro Installazioni Sarde S.r.l. e da SICO Installazioni di Tullio Cocco, con le quali gli operatori economici contestano la procedura di gara in oggetto e, in particolare, i prezzi unitari proposti a base d'asta, sostenendo che gli stessi rendono l'affidamento gravemente non remunerativo e tale da pregiudicare la partecipazione stessa alla procedura;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2.2.2015;

VISTE le memorie delle parti e la documentazione in atti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione in atti, le società istanti non hanno partecipato alla procedura di gara;

CONSIDERATO che le contestazioni sollevate avverso il bando di gara non appaiono idonee a precludere la partecipazione alla procedura di gara né la presentazione nei termini di un'offerta da parte dei soggetti interessati, come è anche dimostrato dalla circostanza che alla gara hanno partecipato 51 concorrenti;

RITENUTO, pertanto, che risulta assente in capo agli istanti un interesse concreto al conseguimento del parere con conseguente inammissibilità dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le istanze presentate siano inammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento in quanto i presunti vizi di illegittimità contestati rispetto ai prezzi unitari posti a base d'asta non sono idonei a precludere la partecipazione alla procedura né la presentazione di un'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2015

Il Segretario Maria Esposito